



ASSOCIAZIONE BERGAMASCA
BANDE MUSICALI

STATUTO

ABBM

Associazione Bergamasca Bande Musicali

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO APS



ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata:

"ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali - Associazione di Promozione Sociale"
in breve **"ABBM-APS"**.

2. L'associazione ha sede in Bergamo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
3. La sua durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE E LOGO

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) prescelta, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, da quel momento, utilizzerà l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
2. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela sono previste nel regolamento generale dell'Associazione.

ARTICOLO 3 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione promuove e riconosce il decentramento territoriale, là dove esso sia richiesto e necessario.
2. L'Associazione, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.



3. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
4. Nel contesto delle finalità di cui al precedente comma, si propone in particolare di promuovere e favorire la diffusione della cultura musicale e bandistica favorendo lo sviluppo di organizzazioni bandistiche e musicali in genere, (ad esempio gruppi corali, folcloristici), curando la formazione e l'educazione musicale dei giovani, rappresentando unitariamente gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei privati proponendosi anche quale interlocutore a difesa degli interessi e dell'immagine delle Bande e organizzazioni musicali associate.
5. L'Associazione intende, altresì, far conoscere l'esclusiva e peculiare natura amatoriale delle Bande e dei gruppi associati curandone i collegamenti con gli enti pubblici e privati e con organizzazioni musicali, analoghe o affini, esistenti in Italia e all'estero, realizzando utili scambi culturali e associativi e procurandosi i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue funzioni.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 lettere:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.
2. Al fine di porre in essere le finalità e le attività di interesse di cui al precedente comma, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
 - promuovere e/o organizzare, attraverso gli associati, manifestazioni e/o concerti di solidarietà e verso terzi meno abbienti, aventi scopi sociali ed umanitari;
 - organizzare anche in collaborazione con altri organismi riunioni, congressi, concorsi, rassegne, raduni e manifestazioni nell'interesse degli associati ed in particolare la promozione e/o la realizzazione dell'attività concertistica;

- curare la pubblicazione di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti l'attività svolta e/o da svolgere;
 - istituire corsi di formazione e specializzazione per le organizzazioni associate, aperti anche ad altri soggetti interessati all'attività musicale;
 - istituire uffici decentrati al fine di poter meglio gestire l'esistenza e l'attività economico-organizzativa di gruppi associati fuori provincia;
 - costituire apposite sezioni di associati in relazione allo svolgimento di attività musicali differenziate (es. bande musicali, gruppi corali ecc.);
 - assistenza, formazione e informazione in ambito artistico e in relazione alla corretta gestione della vita associativa degli enti federati;
 - svolgere o promuovere ogni altra attività in linea con le proprie finalità sociali e culturali, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge soprattutto nel campo della sensibilizzazione musicale, della formazione e della qualificazione.
3. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei relativi decreti attuativi, oltre che secondo le ulteriori modalità e limiti previsti dalle altre disposizioni di legge, in quanto applicabili.

ARTICOLO 5 – ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche associative sono elettive.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:
- **Associati fondatori:** i Corpi Bandistici Musicali che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione ed hanno il dovere morale di farla continuare per gli stessi fini per cui l'hanno costituita, rappresentati dai loro presidenti e/o legali rappresentanti;
 - **Associati ordinari:** i complessi bandistici, gli enti e le organizzazioni musicali rappresentate dai propri presidenti e/o legali rappresentanti e le persone fisiche che ne facciano richiesta e che ottengano l'ammissione da parte del Consiglio.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, altresì, essere ammessi come associati gli altri enti del Terzo settore o gli enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. Tutti gli associati hanno diritto di voto purché siano in regola con il pagamento della quota sociale.
7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
8. Acquistano la qualifica di sostenitori le persone, gli Enti pubblici e privati che, aderendo alle finalità dell'associazione, concorrano alla loro realizzazione con denaro o attività. Ad essi è rilasciato un attestato di benemerenzza. I sostenitori non acquistano la qualità di associati e non sono, pertanto, assoggettati alle regole del presente statuto riguardanti i soli associati. Essi, tuttavia, possono essere inviati a partecipare alle attività ed agli eventi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. I fondatori, in quanto partecipanti all'atto di costituzione dell'ente, sono associati di diritto all'Associazione e provvedono annualmente al pagamento della quota sociale, ai fini del mantenimento della loro qualità di associati.
2. Coloro che desiderano acquisire la qualità di associati ordinari devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione, compilando apposito modulo di adesione, e specificando:
 - i dati identificativi del proprio rappresentante legale;
 - i dati identificativi dell'Associazione e allegando i documenti relativi alla stessa, ovvero l'atto costitutivo, copia dello statuto, il verbale di nomina dell'organo amministrativo in carica;
 - i dati personali richiesti, se trattasi di persona fisica;
3. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Ai fini dell'ammissione, il nuovo associato ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo della quota associativa annuale.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso

l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Ad ogni ente o persona fisica aderente ad ABBM viene rilasciata una tessera con codice identificativo, che documenta l'adesione all'Associazione. La tessera, che documenta l'adesione all'Associazione, può essere rilasciata anche ai singoli associati degli enti aderenti.
7. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
8. L'iscrizione viene rinnovata all'inizio dell'anno sociale secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale determina anche la quota di iscrizione. In assenza di rideterminazione della quota associativa, si applica quella dell'anno precedente.
9. Tutte le quote associative periodicamente versate dagli associati sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
2. In particolare, hanno diritto a:
 - a. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate in tutte le occasioni ove ciò si renda necessario;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. accedere ai libri sociali, ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato presenta espressa richiesta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d. frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

- e. essere coperti con polizza assicurativa individuale RC e infortunistica per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione.
3. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione, gli associati delle associazioni aderenti all'Associazione.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. osservare quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - d. contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità.
5. L'esercizio di tutti i diritti e l'assoggettamento agli obblighi sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

ARTICOLO 8 – ALBO DEI SOSTENITORI

1. Viene, altresì, istituito un apposito un "Albo dei sostenitori", che sono considerati gli Amici dell'associazione.
2. La segnalazione viene proposta su indicazione del Presidente, dei Consiglieri o associati e l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio determina, altresì, periodicamente le modalità per il riconoscimento di tale titolo e le attestazioni relative (distintivi, diplomi, tessere, targhe, ecc.).

ARTICOLO 9 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il mancato pagamento nel termine comunicato comporta la decadenza dalla qualità di associato il quale può presentare una nuova domanda di ammissione, ai sensi del precedente art. 7.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
 - a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - d. mancato adempimento, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
3. Spetta al Consiglio Direttivo, constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legittimino l'esclusione ed a provvedere in conseguenza nell'interesse dell'associazione, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti. Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione, l'associato escluso può appellarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.
4. L'istanza di appello dell'associato escluso viene inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento che la presenta al Collegio dei Probiviri il quale delibera sulla stessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento garantendo all'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di svolgimento dell'appello presso il Collegio del Probiviri l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso ma può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.
5. Ogni associato può recedere, senza oneri, dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, telefax, o qualsiasi altra modalità telematica atta a dare prova dell'avvenuta ricezione; tale recesso ha decorrenza una volta giunto a conoscenza del Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 10 – VOLONTARI, ATTIVITA' DI VOLONTARIATO e RETRIBUITA

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. Deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito secondo quanto previsto nell'atto costitutivo e potrà essere incrementato:
 - a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - c. da donazioni, legati, lasciti.
2. Le risorse economiche con cui provvedere al perseguimento delle finalità, attività ed, in generale, alla gestione dell'Associazione sono costituite da:
 - a. rendite derivanti dal proprio patrimonio;

- b. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- c. attività di raccolta fondi;
- d. eventuali entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse;
- e. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme, in quanto applicabili

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente ed il vice-Presidente se nominato;
 - d. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
 - e. il Collegio dei Probiviri.
2. L'Assemblea nomina un organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno.
3. Tutte le cariche sociali vengono assunte a titolo gratuito così come le prestazioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 13 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati (fondatori e ordinari) in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire agli associati per iscritto attraverso lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. In caso di necessità ed urgenza l'OdG potrà essere integrato sino a 48 (quarantotto) ore prima con ulteriore invio dello stesso agli associati.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione viene sospeso il collegamento, l'Assemblea è dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.
10. L'esercizio di tutti i diritti spetta all'associato sin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
11. Nel caso di minori associati il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Sino al raggiungimento della maggiore età il diritto di voto viene attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

12. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti o su esplicita richiesta del Consiglio direttivo e approvazione della maggioranza dei presenti in Assemblea. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA. COMPETENZE

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e le deliberazioni vincolano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
2. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a. l'approvazione delle linee generali programmatiche dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b. l'approvazione del bilancio di esercizio e quello preventivo se predisposto;
 - c. l'approvazione del bilancio sociale, se previsto per legge o comunque predisposto;
 - d. la determinazione del numero, l'elezione e l'eventuale revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e. la nomina e l'eventuale revoca dei componenti degli altri organi sociali, secondo le previsioni di legge e le indicazioni contenute nel regolamento;
 - f. l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g. deliberare in merito ad ogni altra deliberazione ad essa riservata dalla legge e/o dal presente Statuto.
3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:
 - a. alle modificazioni del presente Statuto;
 - b. alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
 - c. allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 15 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Hanno diritto di voto gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.
2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti

degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
4. L'assemblea straordinaria si esprime in merito alle questioni di cui all'art. 13, co. 3 del presente statuto. Ad essa assiste un notaio quale segretario.
5. Per modificare lo statuto ed approvare le operazioni straordinarie occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorrono la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
7. Il verbale di ogni assemblea viene redatto dal segretario, di volta in volta nominato, e firmato dallo stesso e dal Presidente, viene conservato agli atti. Il libro verbale delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi sociali. Esso è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e rimane in carica per 4 (quattro) anni, scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio del suo mandato.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 cod. civ.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 (dieci) a 15 (quindici) membri, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. L'assemblea, in sede di elezione, stabilisce il numero e nomina i membri del Consiglio, i quali sono rieleggibili, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel regolamento di attuazione.
4. Una volta eletti, i membri del Consiglio, nella prima riunione utile, provvedono all'elezione del Presidente e dell'eventuale vice-Presidente e del Segretario, a maggioranza assoluta.

5. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e in sua assenza il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
6. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo l'Assemblea, convocata dal Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri rimasti, dovrà procedere a nuove elezioni nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di individuare le iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali e per la gestione complessiva dell'Associazione.
2. Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.
3. Spettano al Consiglio Direttivo, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. adottare ogni decisione necessaria per attuare le deliberazioni assembleari;
 - b. redigere ed approvare annualmente il bilancio consuntivo, e preventivo se predisposto, da sottoporre per l'approvazione finale all'Assemblea dei soci;
 - c. curare la tenuta dei libri sociali;
 - d. nominare e revocare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e. convocare l'Assemblea dei soci;
 - f. determinare la quota associativa annuale;
 - g. deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - h. assegnare incarichi operativi a soci, con spiccate capacità organizzative e/o competenti in alcuni specifici settori;
 - i. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j. approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;
 - k. formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - l. porre in essere ogni altra attività e adottare ogni decisione finalizzata al perseguimento delle finalità associative, secondo gli indirizzi statutari e dell'Assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

5. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ARTICOLO 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un 1/3 (un terzo) dei consiglieri e dagli organi di controllo o di revisione.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza agli Organi di controllo o di revisione, a mezzo lettera raccomandata, fax o mezzo telematico che dia conferma di avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri possono far inserire all'ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.
4. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
5. I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra cui il Presidente o, in sua assenza, il vice-Presidente. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
7. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
8. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.
9. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, con le medesime modalità previste per l'Assemblea.
10. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto il quale, una volta approvato, viene firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione.

ARTICOLO 19 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Assemblea e viene nominato dal Consiglio stesso al proprio interno. La carica di Presidente e Vicepresidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione, oltre che dall'Assemblea.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
3. Il Presidente ha la firma sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:
 - a. sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione;
 - b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
 - c. dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - d. mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
 - f. curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
 - g. convocare almeno una volta all'anno la riunione delle zone per discutere i problemi associativi sociali o per altre decisioni.
4. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo Presidente eletto entro trenta giorni dalle nuove elezioni. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
5. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni o altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni scegliendolo tra i membri in carica dello stesso Consiglio.
6. Il mandato del Presidente neo-eletto dura fino al termine previsto per la durata ordinaria prevista per il Consiglio in carica.
7. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, con gli stessi poteri e con le stesse funzioni. In caso di assenza od impedimento anche del Vicepresidente, il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente.



ARTICOLO 20 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche non tra gli associati. Egli svolge principalmente i seguenti compiti:
 - a. presiedere alla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione;
 - b. redigere le scritture contabili e provvedere al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
 - c. predisporre, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo.
2. Allo stesso sono, inoltre, affidati in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale, e le operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, in accordo con gli altri membri del Consiglio eventualmente delegati. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Infine, mantiene i rapporti con gli istituti di credito, ha la firma congiunta con il Presidente sul conto corrente dell'Associazione per le operazioni di prelievo e per i pagamenti, mentre per le altre operazioni bancarie, quali i versamenti, è sufficiente la sola firma del Tesoriere o del Presidente.

ARTICOLO 21 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato dall'Assemblea, obbligatoriamente nei casi di cui all'art. 30, co. 2 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno.
2. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del cod. civ., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2 cod. civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo nomina al proprio interno un Presidente se collegiale, rimane in carica 4 (quattro) anni scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio del suo mandato ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. È compito dell'organo di controllo:
- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 del citato Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
7. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 22 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- L'organo di revisione, anche monocratico, viene eletto dall'Assemblea, obbligatoriamente nei casi di cui all'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno. Il/i componente/i dell'organo di revisione deve/devono essere iscritto/i al registro dei revisori legali dei conti.
- L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni, scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio del suo mandato ed il/i componente/i è/sono rieleggibile/i.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, ed il/i componente/i dello stesso non può/possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione e interviene in tutti i casi di violazione delle predette norme.
2. Esso svolge, altresì, funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione, od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri che giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura.
3. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per quattro anni, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente. I componenti possono essere scelti al di fuori del cerchio dei componenti degli associati e sono rieleggibili.
4. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni per la validità delle quali è necessaria la presenza di 3 membri.

ARTICOLO 24 – COMPENSORI ZONALI

1. Per una più razionale ripartizione e gestione degli associati, sono individuate alcune aree geografiche, indicate con la dizione "ZONE" le quali potranno essere suscettibili di variazioni nel tempo sia riguardo al numero che all'estensione territoriale.
2. I criteri di suddivisione delle "ZONE" e le modalità organizzative ed operative delle stesse sono contenute in un apposito Regolamento, suscettibile di variazioni con apposita delibera del Consiglio direttivo, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo se predisposto, entro il 31 dicembre dell'anno in corso; entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione, redatta a cura dell'Organo di revisione legale, che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
4. Ai sensi dell'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore, il bilancio di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore di competenza.

5. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 26 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - d) eventuali altri libri che tengano traccia delle decisioni di ulteriori organi sociali
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di tenere traccia delle relazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 27 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera, altresì, sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.



ASSOCIAZIONE BERGAMASCA
BANDE MUSICALI

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e dalle disposizioni attuabili dello stesso e dalle altre normative, in quanto applicabili e/o compatibili.